

COMUNE DI RIVA DEL GARDA  
Allegato alla delibera della Giunta Municipale  
di data 29.08.2023 n. 649 e firmato digitalmente

IL SINDACO  
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
Anna Cattoi

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA COMUNITA'  
ALTO GARDA E LEDRO DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI  
ONERI DI ASSISTENZA PER L'INSERIMENTO NEI CENTRI  
RESIDENZIALI SOCIO-SANITARI DI PERSONE CON DISABILITA'.**

Rep. n. \_\_\_\_\_

L'anno 2023 il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nella  
sede della Comunità Alto Garda e Ledro in Via Rosmini 5/b, di Riva del  
Garda sono convenuti i sig.ri/e:

- \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in  
qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Riva del Garda, domiciliato/a  
legalmente per la carica presso la sede comunale di Riva del Garda,  
Piazza III Novembre, n. 5, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in  
nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, con C.F.:  
\_\_\_\_\_;

- Claudio Mimiola, nato ad Arco (TN) il 20.01.1978, Presidente della  
Comunità Alto Garda e Ledro, domiciliato legalmente per la carica presso  
la sede della Comunità di Riva del Garda in Via Rosmini, 5/b, il quale  
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della  
Comunità Alto Garda e Ledro che rappresenta, con C.F.: 02190130225.

**Premesso che:**

- L'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge Provinciale 12 luglio 1991 n.14  
dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di

assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non mantenute in capo alla Provincia e che tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta.

- Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti gestiscano le funzioni delegate a mezzo dei Comprensori; l'onere di competenza degli enti gestori (Comprensori e Comuni sopra i 20.000 abitanti) è compreso negli interventi coperti dal fondo socio-assistenziale (art. 40).
- Le determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali delegate, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 16975 di data 19 novembre 1993 avevano stabilito :
  1. i criteri di copertura della retta da parte degli enti gestori nella misura massima del 60%, tenuto conto delle entrate del nucleo familiare di appartenenza e dei parenti tenuti agli alimenti;
  2. in fase di prima applicazione, il subentro degli Enti gestori nei rapporti in essere tra la Provincia ed i soggetti pubblici e privati relativamente agli utenti che risultavano affidati alla data del 31 dicembre 1993 e l'assunzione della retta di affido nella percentuale concordata anche in deroga al limite massimo fissato dalla citata deliberazione;
  3. tale deroga ha trovato applicazione fino alla approvazione delle deliberazione n. 7894 di data 23 dicembre 1999, con la quale la

Giunta Provinciale ha esteso, con decorrenza 1° gennaio 2001, a tutti i soggetti, compresi quelli collocati in struttura ante primo gennaio 1994, il limite massimo del 60% per la copertura della retta di ricovero.

- Tra le finalità dei Comuni vi è quella di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita della propria popolazione anche attraverso sostegni di natura economica erogati in ottica perequativa e destinati a specifiche situazioni di svantaggio che impediscano la piena attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
- Le spese di natura economica connesse all'assistenza e più in generale alla cura dei soggetti portatori di handicap possono determinare un'attenuazione del suddetto principio di uguaglianza, comportando pesanti oneri a carico delle famiglie tenute alla corresponsione degli alimenti nei confronti dei soggetti disabili.
- A seguito di quanto sopra è stato avviato un confronto fra la Provincia e il Consorzio per l'individuazione di nuovi criteri di regolazione della materia in grado di rispondere alle esigenze sopra prospettate che ha portato, in data 31 luglio 2002, alla firma di un protocollo teso in particolare a disciplinare i criteri di rivalsa da parte dei Comuni prendendo a riferimento il solo reddito dell'assistito, rinviando al momento del decesso del medesimo la rivalsa sull'eventuale patrimonio oggetto di successione; tale protocollo prevede inoltre la delega agli Enti gestori, previa stipula di apposita convenzione, delle attività materiali ed amministrative connesse al recupero presso l'assistito dei crediti per le spese di ricovero, nel rispetto della sussidiarietà dell'obbligazione del Comune e con evidenti benefici in termini di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa.

- Con deliberazioni dell'esecutivo del Comprensorio Alto Garda e Ledro:
  - n. 220 di data 19 dicembre 2002, avente ad oggetto "Recepimento protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 luglio 2002 tra Provincia, Consorzio dei Comuni Trentini e Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri riferiti alle strutture residenziali per le persone con handicaps e di concorso alla spesa da parte degli assistiti";
  - n. 232 di data 30 dicembre 2002, avente ad oggetto "Approvazione schema – tipo di convenzione per la riscossione dei crediti, riferiti alle spese di persone portatrici di handicaps in strutture residenziali a carico dell'assistito";

L'Ente Gestore ha recepito le nuove disposizioni, deliberate dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 2763 di data 08 novembre 2002, in materia di oneri relativi alle strutture residenziali di persone portatrici di handicap, al fine di consentire ai Comuni interessati, la stipula di apposita convenzione di delega con il medesimo Ente.

Valutato opportuno richiamare ai fini della presente convenzione le sotto citate norme, in relazione alle modifiche apportate dalle medesime attraverso l'istituzione della Comunità di Valle, titolari delle competenze socio assistenziali locali, alla rivisitazione delle L.P. 14/1991 "Ordinamento dei servizi socio assistenziali in Provincia di Trento", attraverso la L.P. 13/2007 e l'introduzione di quanto previsto dall'art. 21 della L.P. n.16/2010 in materia di integrazione socio sanitaria con riferimento ai servizi socio sanitari nell'ambito della disabilità:

- Legge Provinciale n. 3/2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";

- Legge Provinciale n. 13/2007 “Politiche sociali in provincia di Trento”;
- Legge Provinciale n.16/2010 “ Politiche per la salute in Provincia di Trento”.

Richiamate le Delibere della Giunta Provinciale:

- n. 2617/2011 che individua i servizi e le attività finanziati a partire dal 2012 sul fondo per l'assistenza integrata;
- n. 3010/2011 che disciplina il funzionamento delle unita valutative multidimensionali;
- n. 1255/2012 relativa all'organizzazione dei Punti Unici provinciali di Accesso;
- n. 1975/2013 in tema di tutela della salute mentale;
- n. 432/2016 in tema di fragilità evolutiva;
- n. 1558/2017, che approva le disposizioni attuative del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, modificata da ultimo con deliberazione n. 1725/2020;
- n. 1990/2017 che definisce le nuove linee guida in tema di dipendenze patologiche;
- n. 395/2023 che stabilisce le direttive 2023 dei servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze e, tra l'altro, di confermare sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari che la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i Centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori,

nonché per gli ospiti semi residenziali, di sollievo o minori di età, secondo quanto disposto nelle Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali come indicato dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 2422 del 09 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m.

Richiamato altresì:

- il decreto del Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro n. 83 di data 09.08.2023 avente ad oggetto: "Servizio Socio Assistenziale - L.P. 13/2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) – L.P. n. 16/2010 (Tutela della salute in provincia di Trento) - Delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero degli oneri di assistenza per l'inserimento nei Centri residenziali socio-sanitari di persone con disabilità";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha approvato lo schema di convenzione per la delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture residenziali socio-sanitarie per soggetti disabili;

**tra**

**COMUNE DI RIVA DEL GARDA e  
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**OGGETTO**

1. Sono delegate alla Comunità Alto Garda e Ledro tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture socio-sanitarie a carico di persone con disabilità di cui alla deliberazione

comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, avente ad oggetto:  
“ \_\_\_\_\_”.

2. La Comunità osserverà le disposizioni contenute nel “Regolamento redatto ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13/1993 per la disciplina degli interventi di natura economica a favori dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell’art. 6 comma4 della L. 328/00”, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, sostituendosi al Comune fuorché nei casi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera e), articolo 3 comma 2, articolo 4 comma 2, articolo 6 comma 2 e articolo 8 comma 3.

#### **Art. 2**

##### **DURATA**

1. La durata della presente convenzione viene stabilita in anni due a decorrere dal 01.09.2023.
2. Qualora entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione non sopravvenga disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza, il presente accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori otto; salvo approvazioni di nuovi aggiornamenti normativi o regolamentari provinciali assunti successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione che potrebbero comportare modifica o decadenza della stessa.

#### **Art. 3**

##### **RAPPORTI FINANZIARI**

1. La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la di seguito precisata ripartizione:

- a) l'80% della spesa verrà coperto dal Fondo per l'integrazione socio-sanitaria della Provincia Autonoma di Trento;
  - b) il residuo 20 % verrà anticipato dalla Comunità per conto dell'obbligato e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato regolamento;
  - c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso;
  - d) alla morte del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, maggiorati degli interessi legali, provvedendo al relativo successivo versamento nella casse dell'ente delegante.
2. Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.
  3. Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

#### **Art. 4**

#### **FORME DI CONSULTAZIONE**

1. La Comunità comunica al Comune su richiesta lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

#### **Art. 5**

#### **ARBITRATO**

1. Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, le parti si impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.
2. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, le Parti eleggono come Foro competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Letto, accettato e sottoscritto.

**Per il Comune di Riva del Garda**

---

**Per la Comunità Alto Garda e Ledro**

IL PRESIDENTE

Signor Claudio Mimiola